

CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo VIII - Dell'adozione di persone maggiori di età

Art. 294 Pluralità di adottati o di adottanti.

È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi.

Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.